



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Eccezione di interruzione della prescrizione e eccezione di prescrizione, differenze

*Quanto all'eccezione di interruzione della prescrizione si rammenta che questa, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c.*

NDR: in argomento Cass. 7.6.2018 n. 14755.

### Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza del 9.7.2021

*...omissis...*

Quanto alla prima eccezione, è vero infatti che, nella originaria procura depositata, priva di data, manca la firma della parte, *omissis*, mentre nel testo la procura si assume conferita a tale Avv. *omissis* del Foro di Roma con elezione di domicilio presso il suo Studio in *omissis*.

L'eccezione era quindi originariamente fondata e tuttavia l'avv. *omissis* ha successivamente sanato il vizio producendo regolare procura conferita il 17.10.2020 proprio per il presente giudizio.

E' noto infatti (v., ad es., Cass. Sentenza n°.16252 del 29/07/2020), che l'attuale formulazione dell'art. 182 c.p.c., comma 2, introdotta dall'art. 46, comma 2 della Legge n°.69/2009, prevede che il Giudice, quando rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio concernente la procura conferita al difensore, debba assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione.

Nè si può aderire all'opinione di Agenzia delle Entrate Riscossione secondo la quale in questo caso il vizio non potrebbe essere sanato trattandosi di procura inesistente.

Agenzia delle Entrate-Riscossione richiama Cass. S.U. n. 10414/2017 che tuttavia si riferisce ad un caso completamente diverso in cui un avvocato aveva impugnato davanti al Consiglio Nazionale forense la delibera che lo aveva radiato.

E' noto infatti che il patrocinio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense è consentito, ai sensi dell'art. 60, comma 4, del r.d. n. 37 del 1934, soltanto all'avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. n. 1578 del 1933.

Nella sentenza si legge: "In conclusione, va affermato che l'art. 182, comma secondo, cod.proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia presentato personalmente dall'avvocato non iscritto all'albo o sospeso dall'esercizio della professione, perché si tratta di ricorrente privo dello ius postulandi."

Più precisamente la corte ha ritenuto che il vizio "non potrebbe mai essere sanato mediante rilascio di procura alle liti in favore dello stesso soggetto che si è costituito in giudizio sia pure irregolarmente, come è per la fattispecie disciplinata dal secondo comma dell'art. 182 cod. proc. civ. Si dovrebbe infatti consentire la costituzione in giudizio di altro soggetto, diverso dal ricorrente, ma iscritto nell'albo speciale dell'art. 33 del R.D. L. n.1578 del 1933, previo rilascio di mandato speciale: evidentemente, la fattispecie è diversa da quella disciplinata dalla norma, che presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio".

Al di fuori di tale specifica ipotesi il giudice deve comunque applicare l'art. 182, comma 2, c.p.c. Non a caso, la Suprema Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 29802 del 18/11/2019 e Cass. n. 10885 del 7 maggio 2018) ha affermato che "dall'interpretazione letterale della norma si evince la previsione della sanatoria dei vizi della procura, attraverso l'assegnazione di un termine da parte del giudice, anche quando la procura sia del tutto mancante. In caso contrario non si spiegherebbe il richiamo testuale all'assegnazione del termine per il "rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa".

Quanto poi all'eccezione sollevata dal difensore del ricorrente quanto alla presunta mancanza dello ius postulandi in capo all'Avv. *omissis* si osserva che questa è sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione.

Infatti la Cassa, già nella sua comparsa di costituzione in giudizio, ha espressamente chiesto al Tribunale di ordinare al Concessionario per la riscossione la produzione di tutti gli atti del procedimento di riscossione, con particolare riferimento alle relate di notifica delle cartelle esattoriali.

E quindi di acquisire in ogni caso detti atti.

Quanto, in particolare, all'eccezione di interruzione della prescrizione si rammenta che questa diversamente da quella di prescrizione - si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c. (cfr. per tutte, Cass. 7.6.2018 n. 14755).

In altre parole, anche in caso di contumacia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ovvero di sua tardiva costituzione, il giudice è tenuto ad acquisire, a maggior ragione in presenza di una richiesta da parte dell'ente creditore, tutti gli atti interruttivi della prescrizione.

In nessun modo potrebbe essere quindi “stralciata” e non acquisita la documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La stessa eccezione non appare comunque fondata.

Anche se il giudice è stato sostanzialmente obbligato a concedere termine al concessionario che non aveva replicato ad una eccezione non formulata nella prima difesa successiva (il “proverbiale” del 17 aprile 2021) ma soltanto con le note di trattazione, quanto alla legittimità del patrocinio del concessionario di un avvocato del libero foro, appare sufficiente richiamare il principio di diritto fissato con la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 30008/19 del 19/11/2019, secondo cui Agenzia delle entrate Riscossione può affidare la propria difesa in giudizio all’avvocato del libero foro sia nelle ipotesi previste dalla Convenzione/Protocollo stipulata tra essa e l’Avvocatura sia in quella di indisponibilità di quest’ultima di assumere il patrocinio, senza bisogno di alcuna allegazione e di prova al riguardo.

Più precisamente le SU della Cassazione (n. 30008/19) hanno affermato che: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.” (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.)”.

Il Giudice di Legittimità ha in tal modo voluto tener conto della particolare formulazione dell’art. 1, comma 8, del DL n. 193/2016 che afferma come il ricorso al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, è consentito “su base convenzionale” (negli specifici casi, quindi, stabiliti dalla convenzione, cioè dal Protocollo d’intesa); norma che si pone in regime di specialità rispetto alla disciplina del richiamato RD n. 1611/1933, stabilendo che il conferimento dell’incarico al legale del libero foro, da parte di Ad., avvenga (esclusivamente) in forza “degli specifici criteri definiti negli atti di carattere generale” e “nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, anziché sulla base della preventiva, apposita e motivata delibera da sottoporre “in casi speciali” agli organi di vigilanza.

Con la precisazione che la procura ad litem all’Avvocato del libero foro, nel caso di specie, risulta conferita il 20.1.2021, ovvero in data successiva all’entrata in vigore (1 ottobre 2020) del nuovo Protocollo d’Intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate Riscossione del 24.9.2020 che consente il patrocinio dell’avvocato del libero foro per controversie analoghe alla presente.

Nel caso in esame, come si evince dal suddetto Protocollo d’Intesa, la presente controversia ricade nella casistica individuata, in seno al medesimo Protocollo.

Anche in relazione alla domanda riconvenzionale proposta è necessario ricordare che il processo relativo a controversia per il pagamento di contributi previdenziali - benchè instaurato mediante opposizione a cartella esattoriale e/o mediante richiesta di provvedimento d’urgenza volto a sospenderne o fermarne l’esecuzione - dà luogo, in ogni caso, ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (si veda, per tutte, le sentenze n. 4995 del 1987 delle sezioni unite, n. 542 del 2001 della sezione tributaria, n. 8624 del 1993 della sezione lavoro) - con la conseguenza che l’ente previdenziale convenuto può chiedere,

oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato dalla cartella e/o dall'avviso di addebito, eventualmente nella minore misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda (v. anche, più di recente, Cass., ord., n.18280/2019).

Senza alcuna necessità di proporre domanda riconvenzionale, dovendosi comunque ricordare che il mancato spostamento dell'udienza non produce di per sé alcuna conseguenza trattandosi di un termine posto esclusivamente a tutela del diritto di difesa del destinatario della domanda riconvenzionale.

Sotto un altro profilo la Corte di Cassazione (sent. n. 5540/2001) concorda sull'ammissibilità di due regimi di riscossione tra loro alternativi, affermando che "dalla previsione, ancorché espressa, di un determinato procedimento non sia lecito argomentare, con carattere di necessità, il divieto del ricorso ad un procedimento alternativo, occorrendo valutare ulteriori elementi per poterne affermare il carattere inderogabile; che la riscossione coattiva, mediante ruoli o mediante ingiunzione..., ove pure utilizzabile, non implica..., l'obbligo di avvalersene pregiudicando così la possibilità di far invece ricorso agli strumenti "ordinari" di recupero, ...nonché, infine, neppure si lamentino lesioni di diritti soggettivi legate all'esperienza della procedura "ordinaria", senza cioè che venga dedotto come dall'abolizione di questa, piuttosto che di quella di riscossione coattiva, sia derivato ad alcuna delle parti un concreto pregiudizio relativamente al rispetto delle regole del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, alle garanzie della difesa".

Al fine di comprendere i reali termini della questione è necessario ricordare che, a differenza del processo tributario, quello relativo alla contribuzione obbligatoria non ha carattere impugnatorio ma verte sul rapporto obbligatorio che sussiste, ex lege, tra istituto di previdenza e contribuente.

In questo quadro, l'omessa notifica del titolo esecutivo non determina affatto l'illegittimità della cartella e dell'iscrizione a ruolo e tantomeno cancella crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva.

In particolare, l'"omessa notifica", ovvero la sua presunta nullità, non potrebbe mai determinare la "nullità/inesistenza" della cartella e/o del ruolo e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella) del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale; v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. n. 11722/2010).

In altre parole: l'omessa notifica (ovvero la sua nullità/inesistenza) sposta il termine di 40 giorni previsto dalla legge per fare opposizione che inizia a decorrere solo dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della cartella come ribadito da Cass. n. 24506/2016: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (v. anche Cass. 24 aprile 2014, n. 9310).

In sintesi, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009) e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare, come quelli del procedimento di riscossione, il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (Cass. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013).

Alla fine la notifica dell'avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito.

Anche se, ovviamente, l'omessa notifica della cartella può rilevare ai fini della prescrizione.

Da quanto esposto deriva una importante conseguenza: se l'omessa notifica non produce alcuna nullità/inesigibilità del credito, nessuna prescrizione può essere maturata nel caso di specie, anche qualora le cartelle non fossero state notificate, a maggior ragione poiché il termine di prescrizione da applicare, come si vedrà, è quello decennale, visto che il primo atto interruttivo della prescrizione, come pure si vedrà in seguito, risale al 2013.

Quanto poi alla legittimazione passiva, Agenzia delle entrate Riscossione risponde solo rispetto ai vizi formali e procedurali ,mentre la Cassa, come ente creditore, è l'unico soggetto legittimato rispetto ai vizi di merito, tra i quali l'intervenuta prescrizione (v., tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 21534/2019).

In ogni caso, come emerge chiaramente dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate-Riscossione, le due cartelle sono state ritualmente notificate e il ricorso, nella parte in cui viene contestato (comunque infondatamente: v. le ampie considerazioni sul punto contenute nella comparsa di costituzione della Cassa, peraltro non specificatamente contestate, né si vede come contestabili) il fondamento della pretesa della Cassa (e cioè il merito della vicenda) è chiaramente tardivo e inammissibile.

L'opponente doveva far valere tempestivamente le sue ragioni relative al merito e alla eventuale prescrizione già maturata nel termine di 40 giorni previsto dal D.L. 46/99, art. 24 comma 5, come non è avvenuto.

Tale termine è perentorio e la decadenza è rilevabile anche d'ufficio per come statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 4506 del 27.2.2007).

Secondo la Corte: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento». La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 49 del Dpr 29 settembre 1973, n.602, come modificato dall'articolo 16 del Dlgs n. 46 del 26 febbraio1999.Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (si veda Cassazione n. 21863 del 2004), quello prescritto dal quinto comma dell'articolo 24 citato è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”(Cass. n. 4506/2007).

In sintesi (v. anche Cass. n. 17978 del 1.7.2008 e tutta la consolidata giurisprudenza successiva) la mancata opposizione, al pari dell'opposizione proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e del giudizio di opposizione estinto, determina l'incontestabilità (irretrattabilità) della pretesa contributiva e preclude quindi il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio (di qualunque genere), quindi anche sotto il profilo della prescrizione che, al momento della notifica della cartella era già maturata.

Ciò in quanto le cartelle di pagamento sono state notificate: *omissis*.

A fronte di tali evidenze il ricorrente si è limitato a sollevare una contestazione di conformità e un disconoscimento del tutto generici limitandosi ad eccepire in forma dubitativa (“sembrerebbe”) che le notifiche delle cartelle sarebbero state effettuate in Italia quando lui sarebbe stato residente all'estero e all'estero quando invece si sarebbe trovato in Italia, senza altra specificazione e senza produrre alcun documento a conforto di tale eccezione.

In proposito giustamente anche la difesa della Cassa ha giustamente evidenziato che: "l'orientamento della Cassazione è costante nel ritenere che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile e irrilevante”, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del contenuto che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. n. 3540/2019,n. 7775/2014, n. 14416/2013, n. 28096/2009). Infatti, per consolidata giurisprudenza, anche la contestazione c.d. “di conformità” (come il disconoscimento), non può essere generica, essendo preciso onere della parte di specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale, anche al fine di evidenziare la serietà e ragionevolezza della censura, potendo, altrimenti, tale condotta processuale essere valutata dal Giudice anche in relazione al dovere di lealtà imposto alle parti dall'articolo 88 del codice di procedura civile (v. ad es.

Cass. n. 935/2004: "La norma di riferimento da applicare alla fattispecie è propriamente l'art. 2719 c.c., in base al quale "le copie fotostatiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se

la loro conformità all'originale è autenticata da un pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta". A sua volta l'art. 2712 c.c. è espressione del medesimo criterio di ritenuta conformità agli originali delle copie non disconosciute, che allarga da un lato anche alle prove documentali diverse dalle scritture e per altro verso ai mezzi di riproduzione meccanica diversi dalla fotografia; contiene, peraltro, un'indicazione utile per l'interpretazione del sistema e perciò dello stesso art. 2719, là dove precisa che la parte contro la quale le copie sono prodotte ne deve disconoscere la conformità agli atti e ai fatti rappresentati.

Ai sensi dell'art. 2719 la parte controinteressata è tenuta a disconoscere non la fotocopia di una scrittura in quanto tale, ma piuttosto la sua conformità all'originale (oppure, naturalmente, l'esistenza stessa dell'originale da cui la copia avrebbe dovuto essere stata tratta): in mancanza di espresso disconoscimento le copie hanno lo stesso valore probatorio degli originali (Cass. civ., 3314/1999). In altri termini l'interesse pratico tutelato dalla norma è essenzialmente quello di evitare che vengano utilizzate come elementi di prova copie di scritture che non corrispondono a quelle originali, ma siano parziali o incomplete, oppure, al contrario, alterate o modificate per costruire documenti di contenuto diverso da quello degli originali, o addirittura - attraverso tecniche di fotomontaggio o altri procedimenti simili - documenti del tutto nuovi. .... Da un punto di vista logico, prima ancora che giuridico, è possibile disconoscere la conformità della copia fotostatica di una scrittura all'originale soltanto dopo aver esaminato quello che si vuole disconoscere, vale a dire la copia stessa. Un disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 (o anche dell'art. 2712) deve essere necessariamente specifico...").

Il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi, appunto, nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

La relativa eccezione deve contenere specifico riferimento non solo all'atto in sé ma anche al profilo di esso che venga contestato.

E il disconoscimento non impedisce comunque al giudice di ricorrere alla prova per presunzioni (in termini, cfr. Cass. n.11445/2001; Cass.17 luglio 2008, n. 19680).

Insomma va evidenziato, già nella prima difesa successiva alla produzione, non potendo certo il difensore della ricorrente "riservarsi" di farlo successivamente, sotto quale profilo e perché ciò che viene disconosciuto non sarebbe conforme alla realtà, ciò che non è avvenuto nel caso di specie (tra le altre Cass., v. pure n. 16232 del 19/08/2004 e Cass. n. 7775 del 3/4/2014).

La difesa del Fa. ha invocato la recente ordinanza n. 15641/2020 della Cassazione, relativa a violazioni del codice della strada, che censura la sentenza di appello nella parte in cui il giudice aveva ritenuto che per l'ammissibilità dell'eccezione fosse necessario mettere in discussione la stessa esistenza dell'originale, ma proprio questa sentenza conferma che il giudice

"deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori acquisiti al processo (Cass. 23902/2017; Cass. 16998/2016)."

Nel caso di specie, lo si ripete, non è stata allegata alcuna specifica difformità.

Come confermato invece dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: "il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio per il quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive" (così Cass. n. 28096/09, nonché, più di recente, Cass. n. 14416/13) ....."Si tratta di dichiarazione assolutamente generica, a fronte della produzione di ben ... cartelle esattoriali, con i relativi estratti di ruolo: essa non era idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali .....Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'articolo 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'articolo 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'articolo 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova,

comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10)." (cfr., Cass. n. 10326 del 13 maggio 2014).

Analoghe considerazioni vanno ripetute rispetto alle altrettanto generiche contestazioni del ricorrente in ordine alla genuinità delle sottoscrizioni della documentazione prodotta anche dalla Cassa (in particolare, domanda di iscrizione, comunicazioni reddituali 2005, 2006 e 2007), anch'esse peraltro prima di tutto irrilevanti tenuto conto del fatto che l'Avv. *omissis*, anche in assenza di presentazione della domanda di iscrizione, in base a quanto disposto dall'art. 22 della l. n. 576/80, sarebbe stato comunque iscritto d'ufficio alla Cassa con decorrenza dall'anno 2005 (cfr. punto 3. della memoria di costituzione in giudizio) sulla base delle dichiarazioni reddituali inviate al *omissis* (esattamente corrispondenti a quelle risultanti dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Cassa).

Come si è detto i resistenti hanno eccepito la stessa ammissibilità del ricorso, per la sua tardività e per la carenza dell'interesse ad agire.

Parte ricorrente ha richiamato invece Cass. Sez. Un. n. 19704/2015 che ritiene ammissibile tale azione ove le cartelle non siano state notificate.

In proposito, quanto all'interesse ad agire, questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale per il quale, se le cartelle sono state notificate, come è avvenuto nel caso di specie, l'impugnazione dell'estratto di ruolo, anche al fine di far dichiarare la prescrizione c.d. "successiva", è di regola inammissibile.

Sulla questione la giurisprudenza della Cassazione si è espressa, in verità, con pronunce contrastanti.

E' vero infatti che diverse sentenze hanno affermato che: "Non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella quando il ricorrente ha già ricevuto la notifica della cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio.." (così, Cass. n. 18590 del 10/7/2019).

Ancora: "l'azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con la quale si contesti il diritto a procedere ad esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi" (così, Cass. n. 5446 del 25/2/2019 cit.: v. anche Cass. n. 5445/2019, Cass. n. 6723/2019 e Cass. n. 6166/2019).

Nello stesso modo: "non rileva in contrario la previsione dell'art. 615 c.p.c., dal momento che, in assenza di alcuna concreta iniziativa in executivis, la domanda proposta in giudizio deve qualificarsi non già in termini di opposizione all'esecuzione, bensì in termini di domanda di accertamento negativo del credito (così Cass. nn. 20618 e 22946 del 2016, cit.), che in quanto tale può ritenersi ammissibile soltanto qualora, all'esistenza attuale dell'iscrizione a ruolo, si accompagni un vanto espresso della pretesa coattiva da parte dell'ente creditore (arg. ex Cass. n. 16281 del 2016)." (così, in motivazione, Cass. n. 16512 del 20/6/2019).

Aderendo a questo indirizzo il ricorso dovrebbe essere considerato in radice inammissibile dato che di questa minaccia attuale di atti esecutivi non vi è prova alcuna (v. pure Corte D'Appello di Ro. sent. n. 842/2021).

E' vero però che la Suprema Corte, con altre decisioni, ha precisato che: "In materia di (...) di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al

processo), non superabile se non con l'intervento del giudice."(Nella fattispecie, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito " (Cass. n. 29294/2019).

Nel caso di specie Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Cassa hanno sollevato nelle loro comparse precise contestazioni in merito alla dedotta prescrizione e quindi il ricorso sotto questo profilo può essere ritenuto ammissibile.

Quanto alla prescrizione, si deve aderire all'opinione della Cassa essendo noto che l'art. 66 della legge n. 247/2012, escludendo espressamente l'applicazione della disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge n. 335/95 alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80 e quindi l'applicazione della prescrizione decennale per i contributi ed ogni accessorio dovuto alla Cassa.

Per il resto, la Corte di Cassazione (sent. n. 6729/2013) ha chiarito che il nuovo termine decennale non si applica alle prescrizioni maturate secondo il regime precedente alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (2/2/2013).

In altre parole, il nuovo termine di prescrizione deve trovare applicazione a tutte le fattispecie "non esaurite" al momento della sua entrata in vigore, ossia, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa.

Questa stessa sentenza conferma l'orientamento del tutto consolidato della Suprema Corte (v. anche, tra le numerose altre, Cass.. sez. Un. n.13289 del 2005) secondo il quale: "Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17" (ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente) "e 23" (analogamente per l'IVA)". Secondo la Corte: "richiamata, quanto ai primi due motivi, la giurisprudenza di questa Corte, menzionata dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso (Cass. 7 aprile 2007 n. 9113), recentemente ribadita in sede di ordinanza ex articolo 360 bis c.p.c., n. 1), del 16 marzo 2011 n. 6259, secondo la quale la Legge n. 576 del 1980, articolo 19, individua un distinto regime della prescrizione, a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa ovvero sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'esclusione del decorso del termine decennale (o quinquennale, in applicazione della Legge n. 335 del 1995) mentre in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è riconducibile alla data di trasmissione alla Cassa previdenziale della menzionata dichiarazione; ritenuto infondata la deduzione formulata dalla Cassa con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 378, secondo la quale la recente Legge n. 247 del 2012, articolo 66, (entrata in vigore il 2 febbraio 2013) nello stabilire "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense" opererebbe l'interpretazione autentica della norma che richiama, con efficacia pertanto anche in ordine alle situazioni precedenti e non ancora consolidate;rilevato, infatti che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicchè la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonchè alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente...".

In senso conforme si è pronunciata, successivamente, sempre la Suprema Corte, nella sentenza n. 18953/2014 , ove, analizzando la problematica della prescrizione relativamente ad una contribuzione del 1990, ha precisato che è inapplicabile quanto disposto dalla legge 247/2012 all'art. 66, in vigore dal 2/02/2013, non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionate, confermando, pertanto, quanto già statuito dalla precedente decisione sopra citata, in ordine all'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale alla data di entrata in vigore della normativa de qua.

Nel caso di specie le cartelle esattoriali relative ai ruoli 2009 e 2011 sono state notificate rispettivamente in data 2.12.2010 e 22.12.2012 - ossia nel quinquennio antecedente l'entrata in

vigore della l. n. 247/12, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale: ne consegue che alla data dell'impugnazione degli estratti di ruolo in questione (17.10.2020), il termine di prescrizione della contribuzione iscritta nei detti ruoli non era certamente decorso.

Comunque Agenzia delle Entrate-Riscossione ha posto in essere svariati atti interruttivi indicati da Agenzia delle entrate-Riscossione che non sono stati oggetto di alcuna contestazione specifica da parte del ricorrente.

Dopo la notifica delle cartelle il pagamento dei contributi intimati nelle 2 cartelle opposte è stato, ulteriormente, sollecitato al contribuente il pagamento con gli avvisi di intimazione: *omissis*.

Per le esposte considerazioni, di carattere assorbente, il ricorso va quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: respinge il ricorso; condanna *omissis* al pagamento delle spese processuali, che si liquidano *omissis*.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

